



COVID19

CIRCOLARE n° 169-20 – ES

SETTEMBRE 2020

COMPATIBILITA' TRA QUARANTENA E LAVORO IL COMMENTO DI CONFINDUSTRIA

Confindustria è recentemente intervenuta sul tema della compatibilità del regime di quarantena con la prestazione di attività lavorativa, segnatamente in smart working, prendendo lo spunto dalla tesi, di recente riportata da un importante organo di stampa, secondo la quale le due fattispecie non sarebbero in alcun modo compatibili.

La normativa nazionale (in particolare l'art. 1, comma 2, lettere d), e), del DL n. 19 del 25/3/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 35 del 22/5/20, prevede **l'obbligo di quarantena per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 (fino a guarigione) e la sottoposizione alla misura della quarantena precauzionale (declinata dalle disposizioni attuative in forma di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni) di chi sia stato in contatto stretto con casi confermati di Covid-19, o che faccia ingresso sul territorio nazionale da un Paese estero** (DPCM 7/9/2020, Ordinanza Min. Salute 12/8/20).

Inoltre, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 3, del DL "Cura Italia", n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/4/20, nelle casistiche suddette il periodo trascorso in quarantena *"è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del compenso"* ed il medico curante *"redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena"*.

Ciò premesso, nel merito della questione della compatibilità tra quarantena e lavoro la Confindustria ha argomentato quanto segue:

1. con specifico riferimento all'ipotesi della **quarantena cautelare nei confronti dei c.d. contatti stretti e delle persone provenienti da Paese estero**, si deve partire dal presupposto che tale misura è riferita a persone di norma asintomatiche e non positive, o, quanto meno, di cui non è ancora stata accertata una positività al Covid-19, quindi non malate in senso stretto (non può essere fatto valere in senso contrario il citato art. 26 del Decreto "Cura Italia", atteso che l'equiparazione alla malattia del periodo di quarantena vale a soli fini di tutela economica). Ne deriva, secondo la Confindustria, che in tale ipotesi il regime di quarantena è **compatibile con l'effettuazione a distanza, anche in smart working, della prestazione lavorativa**, ovviamente laddove ciò sia fattibile e non si corra il rischio, ad avviso del medico curante, di incidere in negativo sullo stato di salute delle persone interessate.

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

2. Per quanto concerne la diversa ipotesi della **quarantena per positività al tampone rino-faringeo**, la Confindustria osserva che i lavoratori rientranti in tale casistica, pur in possesso di un provvedimento prescrittivo della quarantena, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria, non per questo sono da considerarsi necessariamente malati, a maggior ragione considerando che può trattarsi di soggetti asintomatici e, in ogni caso, che il periodo di isolamento viene prescritto al fine esclusivo di non diffondere il virus e non, come nei casi "ordinari" di malattia, in considerazione di una presunta impossibilità a rendere la prestazione lavorativa. Ne consegue che **anche in questa ipotesi non vi è alcuna controindicazione al lavoro in smart working**, con le dovute cautele imposte dall'isolamento, salvo che ci si trovi in presenza di un certificato medico che prescriva in qualche modo il riposo, precludendo ogni attività lavorativa.

A supporto della propria tesi, la Confindustria porta ad esempio il caso dei lavoratori considerati "fragili" in quanto affetti da patologie cronic-degenerative (di origine cardiovascolare, respiratoria o dismetabolica) o da patologie a carico del sistema immunitario o oncologiche.

Se, infatti, un lavoratore c.d. fragile può continuare a lavorare (in azienda o da casa), con tutte le dovute cautele, anche se portatore di una o più di tali patologie, non si vede perché non possa fare altrettanto, con il dovuto isolamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni del caso, il lavoratore, positivo o meno, che si trovi in regime di quarantena, ovviamente quando non sia giudicato "malato" ai fini lavorativi e cioè quando sia certificata dal medico curante l'impossibilità di eseguire le prestazioni dovute.



Gian Franco Camarota

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

ISO 9001: 2015
Medicina del lavoro – Corsi di Formazione